

proposta di legge n. 413

a iniziativa dei Consiglieri Cardogna, Ciriaci

presentata in data 19 maggio 2014

DISPOSIZIONI PER L'ISTITUZIONE DELLA BANCA REGIONALE DELLA TERRA E
PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE NEL SETTORE AGRICOLO

Signori consiglieri,

i dati del VI censimento nazionale dell'agricoltura evidenziano le criticità dell'agricoltura a livello nazionale e regionale. Le Marche presentano un trend in linea con il dato nazionale: la superficie agricola utilizzata (SAU) è diminuita, si è ridotto il numero delle aziende, anche se in misura minore rispetto al dato nazionale, e analogamente anche la superficie agricola totale (SAT) è diminuita.

I dati rispetto al 2000 (anno del precedente censimento) indicano che è aumentato l'abbandono della campagna, inoltre è aumentata l'età media degli agricoltori: solo il 3,9% dei conduttori agricoli ha meno di 40 anni e l'Italia risulta lo stato con il più basso tasso di ricambio generazionale, fattore questo che determina la cessazione di molte imprese agricole.

Fino all'arrivo della crisi economica, il mercato favoriva il consumo di suolo agricolo che veniva convertito ad usi industriali e artigianali, creando l'aspettativa di poter trasformare terreni agricoli in aree edificabili. Questa tendenza ha favorito il mantenimento a livelli elevati e "gonfiati" dei valori fondiari, rappresentando un ostacolo al nuovo insediamento lavorativo in agricoltura.

Oggi lo scenario è cambiato radicalmente e, oltre ai giovani, c'è una nuova componente costituita da chi ha perso il lavoro nei vari settori colpiti dalla crisi, che potrebbe trovare nel ricollocamento in agricoltura una importante opportunità.

Dalle stime dell'Agenzia del demanio, i terreni a vocazione agricola di proprietà pubblica ammontano in Italia a circa 380.000 ettari, in buona parte nella disponibilità di Regioni ed enti locali. Nelle Marche, oltre ai terreni privati, sono presenti molte proprietà pubbliche, in alcuni casi abbandonate e, alla luce dei dati sopra esposti, risulta evidente la possibilità di recuperare i terreni incolti sotto il profilo ambientale, culturale, sociale, economico.

La presente proposta di legge intende dare attuazione alla legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate), al comma 7 dell'articolo 66 del decreto legge 24 gennaio

2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e ai commi 32 e 34 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), allo scopo di coniugare il recupero produttivo dei numerosi terreni e immobili agricoli, sia pubblici che privati, attualmente non utilizzati, con l'esigenza di offrire opportunità lavorative e imprenditoriali al grande numero di giovani disoccupati e lavoratori svantaggiati che incontrano difficoltà spesso insormontabili nell'avviare un'attività nel settore agricolo.

La proposta di legge si compone di sei articoli.

L'articolo 1 individua oggetto e finalità.

L'articolo 2 prevede l'istituzione della Banca regionale della terra, completa di supporto cartografico.

L'articolo 3 assegna alla Giunta il compito di approvare il regolamento di attuazione proposto dall'ASSAM. Tale regolamento dovrà definire, in particolare: i criteri per l'assegnazione di una premialità ai progetti che prevedano il coinvolgimento di unità lavorative riconosciute come prioritarie ai sensi del successivo articolo 4; le modalità di presentazione ed i criteri di ammissibilità delle domande di assegnazione; i criteri per la redazione dei progetti; i criteri per la determinazione dei canoni da corrispondere ai proprietari dei beni assegnati; l'istituzione, infine, di un comitato di coordinamento.

L'articolo 4 stabilisce le procedure di assegnazione dei beni e la tipologia dei soggetti che possono accedere ai beni della Banca. Definisce altresì le tipologie di soggetti che dovranno essere coinvolte prioritariamente nella realizzazione dei progetti.

L'articolo 5 individua gli strumenti per sostenere l'occupazione nel settore agricolo, agevolando l'accesso al credito.

L'articolo 6, infine, assegna all'ASSAM il compito di relazionare annualmente sull'impiego dei beni della Banca della terra e sui risultati occupazionali.

Art. 1*(Oggetto e finalità)*

1. La Regione, con la presente legge, in armonia con gli articoli 4 e 9 della Costituzione:

- a) individua nel fenomeno delle terre incolte e abbandonate vocate all'agricoltura e alla zootecnia un elemento negativo sotto il profilo ambientale, culturale, sociale ed economico;
- b) riconosce nello stato di disoccupazione dei suoi cittadini un ostacolo alla compiuta realizzazione del diritto di cittadinanza, con particolare riguardo a giovani, donne e persone in condizione di svantaggio;
- c) intende contribuire al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020, con particolare riguardo agli obiettivi dell'innalzamento del tasso di occupazione e della riduzione del numero delle persone a rischio o in situazione di povertà o emarginazione;
- d) persegue il recupero produttivo delle terre incolte e abbandonate, il ricambio generazionale e l'accesso dei giovani e dei lavoratori svantaggiati all'agricoltura dando attuazione alla legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate), al comma 7 dell'articolo 66 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e ai commi 32 e 34 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2014).

2. La Regione, per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, istituisce la Banca regionale della terra di cui all'articolo 2.

Art. 2*(Istituzione della Banca regionale della terra)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituita presso l'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM), che la realizza e gestisce, la Banca regionale della terra, di seguito Banca.

2. La Banca è costituita da una base dati informatica con supporto cartografico accessibile al pubblico ed aggiornata periodicamente, in cui sono ricomprese le seguenti categorie di beni, di proprietà pubblica o privata, disponibili per operazioni di affitto o concessione:

- a) le terre definite dall'articolo 2 della legge 440/1978;

- b) i beni di cui all'articolo 66, comma 7, del d.l. 1/2012, convertito dalla legge 27/2012;
- c) i terreni agricoli e i pascoli di proprietà degli enti locali;
- d) i terreni agricoli e a vocazione agricola di proprietà privata i cui proprietari o aventi diritto sono disponibili a cedere a titolo gratuito o oneroso il possesso a terzi;
- e) i terreni agricoli e a vocazione agricola trasferiti ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

3. Sono esclusi dalla Banca i boschi così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale).

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore di questa legge l'ASSAM realizza la Banca e invia alla Giunta regionale la proposta di regolamento di attuazione di cui all'articolo 3.

5. I Comuni collaborano con l'ASSAM per la realizzazione della Banca e, sentita l'ASSAM, possono attivare autonomamente le procedure di assegnazione nel caso di terre non comprese all'interno della Banca.

Art. 3

(Regolamento di attuazione)

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di cui all'articolo 2, la Giunta regionale, sentite le organizzazioni professionali agricole e cooperative e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, adotta il regolamento di attuazione, con il quale definisce in particolare:

- a) i criteri per l'assegnazione di una specifica premialità ai progetti che prevedano il coinvolgimento di unità lavorative riconosciute come prioritarie ai sensi dell'articolo 4, comma 4;
- b) le modalità di presentazione ed i criteri di ammissibilità delle domande di assegnazione dei beni inseriti nella Banca;
- c) le modalità di calcolo delle unità lavorative coinvolte nella realizzazione del progetto;
- d) i criteri per la redazione del progetto da presentare ai sensi dell'articolo 4, che devono tener conto, in particolare, dei seguenti elementi utili per la valutazione:
 - 1) sostenibilità tecnico-economica e ambientale;
 - 2) valorizzazione delle filiere locali;

- 3) indicazione delle unità lavorative coinvolte nella realizzazione del progetto presentato;
- 4) forma di impresa che si vuole assumere nel caso di domanda presentata da impresa costituenda;
- e) i criteri per la determinazione dei canoni da corrispondere ai proprietari dei beni assegnati;
- f) le modalità per il controllo sull'attuazione dei progetti, prevedendo l'istituzione di un comitato di controllo e coordinamento.

Art. 4

(Accesso alla Banca regionale della terra)

1. L'assegnazione dei beni inseriti nella Banca avviene da parte dell'ASSAM, tramite procedure negoziate utili a perseguire le finalità di valorizzazione economica, ambientale e sociale proprie di questa legge.

2. Sono ammessi alle procedure di assegnazione dei beni inseriti nella Banca le imprese agricole singole o associate di cui all'articolo 2135 del Codice civile, i soggetti iscritti all'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 2001, n. 34 (Promozione e sviluppo della cooperazione sociale) che svolgono attività agricola e i soggetti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), anche di nuova costituzione che dimostrino il possesso dei requisiti necessari entro sei mesi dall'assegnazione del bene.

3. Le procedure di assegnazione dei beni inseriti nella Banca devono prevedere la presentazione, da parte dei soggetti richiedenti, di un progetto redatto in conformità ai criteri definiti nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 3.

4. Nell'assegnazione dei beni inseriti nella Banca avranno priorità i progetti che prevedano il coinvolgimento di unità lavorative riconducibili alle seguenti tipologie di soggetti:

- a) soggetti che si trovano in condizione di svantaggio occupazionale, come definiti dall'articolo 2, commi 18, 19 e 20 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008;
- b) persone svantaggiate, come definite dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);
- c) soggetti inferiori ai quarant'anni di età.

5. Con riferimento ai progetti indicati al comma 4, in ogni caso dovrà essere dimostrata la sostenibilità tecnico-economica del progetto.

Art. 5*(Misure di sostegno)*

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, adotta le seguenti misure:
- a) si impegna nella prestazione di garanzie per agevolare l'accesso al credito delle imprese e delle cooperative per la locazione dei terreni, per l'eventuale acquisto di proprietà private e per l'acquisto di macchine o attrezzature;
 - b) definisce apposite misure, all'interno del Programma di sviluppo rurale (PSR), finalizzate all'attuazione di questa legge;
 - c) nella gestione dei pagamenti diretti di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003, e delle altre misure di sostegno proporzionali alla superficie è concessa priorità ai terreni rimessi a coltura in quanto precedentemente incolti o non destinati all'agricoltura.

Art. 6*(Disposizioni finali)*

1. Fino alla realizzazione della Banca e nel caso di terre che pur presentando caratteristiche idonee non sono state incluse, i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 4 possono presentare richiesta di assegnazione per superfici idonee da loro individuate.

2. L'ASSAM relaziona annualmente all'Assemblea legislativa regionale sull'impiego dei beni inseriti nella Banca e sui risultati ottenuti in termini di occupazione.